



Comune di Brivio
Provincia di Lecco



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.09.2008



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Utenti del servizio
- Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 4 Criteri per l'ammissione al servizio
- Art. 5 Costo del servizio – Omesso versamento delle rette
- Art. 6 Comportamento dell'utenza
- Art. 7 Rinuncia al servizio
- Art. 8 Comportamento e responsabilità del personale conducente
- Art. 9 Sospensione del servizio
- Art. 10 Trattamento dei dati
- Art. 11 Reclami e segnalazioni
- Art. 12 Norme finali



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ottemperanza al dettato della Legge Regionale 20 marzo 1980 n.31 e s.i.m. nell'ambito del Diritto allo Studio, al fine di disciplinare il servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole pubbliche primarie e secondarie di 1° grado che frequentano le rispettive strutture territorialmente di competenza.
2. Le norme del presente regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole pubbliche esistenti sul territorio comunale e viceversa.

Art. 2 – Utenti del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Brivio, iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio comunale.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposito affidamento a terzi (appalto/concessione). Il Comune si riserva comunque la facoltà di adottare diverse modalità organizzative, per motivi gestionali e/o di economicità.
2. Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico stabilito annualmente e comunicato al Comune dalla competente istituzione scolastica.
3. Gli scuolabus seguiranno i percorsi delle linee scolastiche già predeterminate e predisposte secondo criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. Gli stessi rimangono fissi per tutto l'anno scolastico, salvo subire eccezionalmente parziali e temporanee modifiche a causa di interventi manutentivi del tratto stradale interessato. In quest'ultimo caso, il Comune assicurerà, nei limiti del possibile, il servizio, riservandosi, comunque la sua sospensione.
4. I punti di raccolta (fermate) sono appositamente istituite con provvedimento di Giunta comunale compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili e le oggettive esigenze del servizio, tenendo conto nei limiti del possibile delle richieste presentate annualmente dagli utenti, Si esclude il trasporto a domicilio.
5. Le fermate degli scuolabus sono individuate all'interno dei percorsi (linee scolastiche) con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti nelle operazioni di salita e di discesa, e vengono assegnate all'utenza con il provvedimento di ammissione al servizio adottato dal Responsabile dell'Area Amministrativa che tenga conto della loro corrispondenza al punto più vicino alla propria residenza o delle esigenze dell'utenza rappresentate al momento dell'iscrizione o sopravvenute.
6. Il servizio consiste nella presa in carico degli alunni regolarmente iscritti, con le seguenti modalità:
 - a) all'andata: dalla fermata assegnata alla scuola di appartenenza;
 - b) al ritorno: dalla scuola frequentata alla fermata assegnata;
 - c) eccezionalmente potrà essere concesso all'utente di effettuare fermate diverse dello stesso itinerario per l'andata ed il ritorno, subordinatamente ad apposita e motivata richiesta. Il competente Ufficio comunale valuterà le richieste e comunicherà per iscritto ai richiedenti le proprie decisioni in merito e, comunque, dopo aver soddisfatto



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



- le istanze ordinarie e nei limiti di capienza degli scuolabus disponibili. L'utilizzo di fermate diverse non dovrà essere saltuario, ma attuarsi con le stesse modalità per l'intero periodo scolastico. La famiglia dovrà garantire sempre l'accompagnamento ed il prelievo dell'utente ad entrambe le fermate come successivamente precisato;
- d) è facoltà dell'Amministrazione prevedere corse intermedie di andata e di ritorno, per coloro che non usufruiscono del servizio mensa, nei limiti delle risorse disponibili.
7. Il servizio è prestato senza obbligo da parte del Comune di accompagnamento degli utenti sia nelle fasi di salita che di discesa dall'automezzo, sia durante il trasporto.

Art. 4 - Criteri per l'ammissione al servizio

1. Per l'ammissione al servizio gli interessati dovranno presentare al protocollo comunale, improrogabilmente entro il 31 MARZO di ogni anno, la relativa istanza mediante l'apposito modulo (allegato A), disponibile presso l'Ufficio Segreteria e scaricabile dal sito internet del Comune.
2. Le richieste di ammissione presentate dopo tale data verranno accettate solo se il ritardo verrà giustificato da comprovati e validi motivi (es. cambio residenza).
3. Le ammissioni al servizio vengono fatte con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa entro 60 (sessanta) giorni e comunicate ai richiedenti.
4. Condizione essenziale per l'ammissione al servizio è la regolarità dei pagamenti relativi alle quote di compartecipazione alla spesa per gli anni scolastici pregressi.
5. In caso di eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili, il Responsabile dell'Area Amministrativa limita l'ammissione al servizio seguendo i criteri di precedenza di seguito elencati, nell'ordine:
 1. l'alunno è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo sia lavoratore;
 2. l'alunno è appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;
 3. l'alunno è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo non sia lavoratore;
 4. l'alunno è appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
 5. l'alunno è appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore.

In caso di parità di condizioni, la precedenza è data dall'ordine di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo.

Il provvedimento di ammissione conterrà una graduatoria dei soggetti non ammessi al servizio e collocati in lista di attesa.

Nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, nel corso dell'anno scolastico, questi verranno assegnati a quanti risultano collocati in lista di attesa secondo l'ordine di graduatoria.

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico è, comunque, subordinata all'assunzione dell'impegno dei genitori e, comunque, di chi ne esercita la patria potestà, a garantire – per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale, l'accompagnamento (corsa di andata) ed il prelievo (corsa di ritorno) dell'utente nel punto di raccolta (fermata) assegnato lasciando sollevata l'Amministrazione comunale da ogni obbligo al riguardo.

6. Se alla fermata dello scuolabus non fosse presente il genitore o la persona delegata, il bambino/a rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, dovrà essere affidato dall'autista al Servizio di Polizia Locale del Comune, dove i genitori dovranno andare a riprenderlo, dando debita e seria motivazione.
7. La carenza di accompagnamento e/o prelievo di cui ai commi precedenti, potrà determinare l'esclusione dell'utente dal servizio con le modalità di cui al successivo art. 6 commi 3 e 4.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



8. La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'esclusione dell'utente dal servizio.
9. All'utenza verrà rilasciato un tesserino di trasporto indicante principalmente: a) l'anno scolastico; b) le generalità dell'alunno; c) la scuola e la classe frequentata nonché, la fermata e ove opportuno, un numero che identifichi lo scuolabus assegnato per il trasporto.

Art. 5 COSTO DEL SERVIZIO – OMESSO VERSAMENTO DELLE RETTE

1. L'ammissione alla fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa a titolo di compartecipazione alla spesa nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Comunale. In allegato al Modulo di iscrizione saranno indicati i costi per la fruizione del servizio.
2. Il trasporto scolastico è un servizio "a domanda individuale", pertanto il suo pagamento, per chi sceglie di avvalersene, è un atto dovuto.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Decorsi inutilmente 30 gg. dal sollecito, si procederà ad un secondo sollecito applicando una sanzione pecuniaria pari al 20% dell'importo dovuto. Perseverando nell'inadempimento (e, quindi dopo il secondo sollecito), il Comune procederà – nelle forme di legge - alla riscossione coattiva delle quote e sanzione dovute, con aggravio delle spese, oltre a sospendere a titolo di sanzione amministrativa il servizio (art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000).

Art. 6 Comportamento dell'utenza

1. Durante la fruizione del servizio gli utenti devono tenere un comportamento educato e civile verso gli altri utenti e il conducente ed in ogni caso tale da non pregiudicare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati.
2. Ogni utente dovrà salire sullo scuolabus con ordine e con la massima attenzione, senza foga e senza spingere, (le medesime prescrizioni valgono durante le operazioni di discesa) e sedersi compostamente. Durante il percorso è vietato alzarsi o cambiare posto.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale disporre la temporanea sospensione o l'esclusione dal servizio anche per l'intero anno scolastico, a seguito di previa formale segnalazione da parte del conducente, degli utenti che tengono un comportamento non conforme alle regole di condotta sopra sommariamente descritte o che determinino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli alla sicurezza o all'ordinato e corretto svolgimento del servizio.
4. I genitori dell'utente indisciplinato o chi ne esercita la patria potestà, verranno convocati presso la sede comunale mediante lettera raccomandata ar o recapitata a mezzo del Messo comunale, onde loro rassegnare le circostanze che hanno determinato la segnalazione di cui al comma precedente e la conseguente possibilità di sospensione o esclusione dal servizio. In quella sede si cercheranno, eventualmente in collaborazione con il Responsabile dell'Area Amministrativa, le soluzioni più opportune per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte dell'utente in questione. Nel caso di reiterati comportamenti si procederà alla temporanea sospensione o alla esclusione dal servizio. In ogni caso la famiglia non avrà diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale della stessa.
5. I danni arrecati dagli utenti a cose e / o persone, ed in particolare verso gli altri trasportati e gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere risarciti da parte dei genitori (o da chi ne esercita la patria potestà) degli utenti colpevoli individuati dall'autista.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



6. Gli utenti sono tenuti a conservare con cura il tesserino di trasporto, che vale a tutti gli effetti come titolo di viaggio e ad esibirlo a richiesta del personale comunale autorizzato.
7. Gli utenti che ai controlli risulteranno sprovvisti di tesserino per mancata iscrizione al servizio, potranno valersi del trasporto scolastico al massimo per due giorni; se entro questo periodo i genitori non avranno provveduto a regolarizzare l'iscrizione, non sarà ulteriormente consentito loro l'utilizzo del servizio.

Art. 7 Rinuncia al servizio

1. L'utente può rinunciare al servizio mediante comunicazione scritta da presentarsi al Protocollo comunale, restituendo il tesserino di trasporto rilasciato a seguito della iscrizione.
2. La quota rateale di partecipazione al costo del servizio relativa al periodo nel corso del quale è presentata la comunicazione di cui al comma precedente è dovuta per l'intero.
3. E' esclusa ogni forma di rimborso delle somme già eventualmente pagate.
4. Coloro che non avessero comunicato la propria rinuncia all'iscrizione al servizio saranno tenuti al pagamento intero dei ratei maturati sino ad avvenuta comunicazione.

Art. 8 Comportamento e responsabilità del personale conducente

1. Il Conducente dell'automezzo è tenuto a tenere un comportamento corretto nei confronti dei trasportati e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del c.p, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della loro dignità.
2. Il conducente lo scuolabus dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei trasportati in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio autobus).
3. Nell'esecuzione del servizio il conducente dovrà attenersi al piano dei percorsi e delle fermate stabiliti dall'Amministrazione comunale, invitando le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente al competente Ufficio comunale per eventuali richieste o reclami. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

Art. 9 Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio – dovuta ad es. ad improvvisi guasti degli automezzi, impraticabilità delle strade, scioperi, o cause di forza maggiore – la facoltà di modificare il servizio o sospenderlo temporaneamente dandone, qualora ci siano i tempi tecnici per farlo, tempestiva comunicazione alle famiglie. L'interruzione temporanea è limitata al giorno stesso di accadimento dell'evento.
2. In caso di sciopero di tutto il personale docente, comunicato formalmente al Comune, il servizio di trasporto sarà sospeso.
3. In caso di impossibilità ad assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al trasporto da e per i plessi scolastici.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Art. 10 Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti per l'iscrizione al servizio è finalizzato alla prestazione del servizio di trasporto scolastico e avviene presso il Comune di Brivio, anche con mezzi informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire il servizio di trasporto scolastico. I dati possono essere comunicati alla segreteria della scuola ed alla ditta concessionaria del servizio stesso. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla riservatezza (D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. legge sulla *privacy*).

Art. 11 Reclami e segnalazioni

1. I reclami e le segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio di segreteria comunale che a mezzo del suo Responsabile adotta le misure correttive e fornisce le spiegazioni richieste in un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo comunale.

Art. 12 Norme finali

1. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e di cui ne viene data ampia diffusione e conoscibilità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2008/2009 e, comunque, decorso il termine di pubblicazione previsto dall'art. 101 del vigente Statuto comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2008.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/09/2009 al 17/09/2009.